



COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI OR

Verbale n. 7 del 14/12/2023 del Revisore dei Conti

L'anno duemilaventitre, il giorno 14 del mese di dicembre in apposita seduta, l'Organo di Revisione del Comune di Zeddiani, nella persona della Dott.ssa Maria Rosina Brisi, in osservanza dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, a seguito della richiesta di esprimere parere pervenuto via pec in data 11/12/2023, procede all'esame:

- Della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 11/12/2023 avente ad oggetto: *“Piano Integrato di attività e organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021. Modifica”*;

Visto il D.P.R. 24 giugno 2022 nr. 81 avente ad oggetto il Regolamento recante la individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal P.I.A.O. che all'art. 1 ha soppresso “in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività ed organizzazione” gli adempimenti inerenti, tra l'altro, ai piani di cui all'art. 6, commi 1, 4 (Piano dei Fabbisogni) e 6 del D.lgs. 30 marzo 2001 (quindi il vecchio Piano Triennale dei fabbisogni di personale);

Considerato che il comma 2, del citato art. 1, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 prevede che *“Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO”*;

Dato atto che:

a) l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*

b) l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

c) l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Richiamati:

1) l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *“assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative”*;

2) l'art. 3 comma 5 del DL 90/2014 che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;

3) il comma 557-quater articolo 1 della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 c. 5bis del DL 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, il quale, modificando il parametro di riferimento per la valutazione della riduzione della spesa del personale, prevede che *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione”*(2011-2013);

4) l'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, impone alle pubbliche amministrazioni di contenere la spesa sostenuta per personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di co.co.co. e forme flessibili di lavoro nei limiti del 50% della spesa dell'anno 2009, fatte salve le eccezioni ivi contemplate; Tali limitazioni, secondo quanto modificato dalla recente normativa (DL 90/2014) *non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 art. 1 Legge n. 296/2006..... fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009*;

Considerato che con deliberazione n. 3 del 15/03/2023 il Consiglio comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025; e con deliberazione n. 5 del 27/03/2023 ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 30/05/2023 avente ad oggetto *“Adozione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), art.6, D.L. n. 80/2021, 2023-2025”*, e in particolare la Sezione n. 4.3 dell'allegato 3, Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dedicata alla programmazione triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025;

Richiamato il DM 17 marzo 2020 (in attuazione a quanto indicato all'art. 33 comma 2 del D.L. 30.04.2019 n. 34) il quale, con decorrenza 20/04/2020, ha rideterminato le misure delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;

Viste le norme sulle capacità assunzionali: dal 2019 l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 e ss.mm.ii.; dal 20/04/2020 l'art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, in particolare prevede che: *“anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa*

complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.; e il DM 17 marzo 2020 che individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché definisce le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Visti gli allegati prospetti relativi al calcolo della nuova capacità assunzionale alla luce dei mutati criteri introdotti dal DL 34/2019, calcolo costo del personale per le previste assunzioni e limite spesa per gli anni 2023/2025;

Rilevato che dai conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale 2022 su media delle entrate correnti accertate nell'ultimo triennio 2020/2022, al netto del FCDE, risulta al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 (28,60%);

Dato atto che i Comuni che si collocano in questa fascia "Comuni virtuosi" possono incrementare la propria spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia e nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla tabella 3 (contenuta nell'art. 5), che individua le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 11/12/2023 avente ad oggetto "*Piano Integrato di attività e organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021. Modifica*"

Rilevato che l'allegato 3, sezione n. 4.3 del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)", è dedicata all'integrazione della Programmazione triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025, su cui il Revisore dei Conti deve esprimere il proprio parere;

Esaminati i contenuti dell'Allegato C, "1^ Modifica all'allegato 3 Piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025"- corredati dai prospetti a supporto: Relazione della Responsabile del Servizio Finanziario Allegato calcolo della capacità assunzionale 2023/2025 - così riassunta come segue:

Anno 2023:

-conferma della precedente programmazione;

Anno 2024

- Prosegue fino alla data del 30.04.2024 l'impiego di un posto di istruttore di polizia locale ex cat. C, a tempo determinato per 12 ore settimanali con contratto ex art. 1, comma 557, L 311/2004;
- Copertura di un posto di istruttore di polizia locale ex cat. C, a tempo indeterminato, per 36 ore settimanali (full time), con contratto a tempo indeterminato, prioritariamente con reclutamento tramite mobilità tra enti.

Anno 2025 nessuna programmazione;

Considerato che, sulla base di quanto risulta dalla documentazione fornita dall'ufficio, a supporto della proposta di deliberazione nonché dalle attestazioni contenute nel testo della delibera in esame:

- sono quindi rispettate le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (circolare interministeriale n. 1374 del 8 giugno 2020) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione);
- l'Ente rispetta il limite di contenimento delle spese del personale, di cui al comma 557-quater art. 1 L. 296/2006, in quanto le stesse saranno inferiori rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- Risulta rispettato il disposto dell'art. 9, comma 28, DL 78/2010 e ss.mm.ii. nel limite della spesa sostenuta per personale a tempo determinato nell'anno 2009.
- la spesa derivante dall'adozione della delibera G.C. in esame dovrà essere prevista e finanziata nel bilancio di previsione 2024-2026, da approvare con deliberazione C.C., ed essere rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, del DL n. 78/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296;
- è stato adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 30.05.2023, il piano di azioni positive per il triennio 2023/2025;
- l'Ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con l'acquisizione delle attestazioni da parte dei singoli Responsabili di Servizio;
- l'Ente ha certificato i crediti ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del d.l. 185/2008;
- l'Ente ha adottato il Piano della Performance/Piano degli Obiettivi 2023; gli stessi obiettivi operativi, sono stati elaborati sulla base delle proposte e degli indirizzi indicati dall'organo esecutivo, concordati e definiti dal Segretario Comunale con le Posizioni Organizzative dell'Ente nel corso di riunioni, e successivamente confluiti nella sezione "Performance", come atto propedeutico alle assunzioni 2023.

Dato Atto che, la presente modifica/integrazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, annualità 2024, implica la corrispondente variazione della sezione 4 del PIAO 2023/2025;

Rilevato che per poter verificare la sostenibilità finanziaria dell'incremento di spesa del personale 2023 e quindi asseverare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio è necessaria un'attenta analisi finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente, sia con riguardo ai risultati conseguiti nei rendiconti sia a quelli dei bilanci di previsione;

Tenuto conto, tuttavia, che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;

Dato atto che, comunque, l'Ente non può procedere ad alcuna assunzione aggiuntiva se non previa approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 nei termini di legge e relativo invio dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016) e solo a seguito dell'approvazione del PIAO 2024/2026 contenenti, oltre al resto, il Piano delle performance e il fabbisogno triennale del personale 2024/2026 in esso assorbiti, e propedeutici alle assunzioni 2024;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. 267 del 2000, come modificato dal DL 174/2012;

Tutto ciò premesso, il Revisore:

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto: *Piano Integrato di attività e organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con*

modificazioni in legge n. 113/2021. Modifica”, con riserva di verifica del rispetto dell’equilibrio pluriennale solo in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 e a condizione che la programmazione del fabbisogno del personale, compresa la presente modifica 2024/2025, sia ricompresa all’interno del PIAO 2024/2026.

14 dicembre 2023

Il Revisore

f.to Maria Rosina Brisi